



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.30 del Reg. Data 30-12-2020	Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA TARI 2020.
--	--

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:47, in seduta pubblica, svolta da remoto con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°10 del 27/04/2020.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, in via telematica, per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	FILIAGGI FEDERICA	P
SPURIO FAUSTO	P	NAZZARI FABIO	P
FLAMINI CLAUDIO	P	MERLONGHI DANIELA	P
MANCINI CILLA MONICA	P	LEODORI MICHELA	P
BALLATORI ETTORE	P	LISSO FRANCESCO	P
SOLETTI CARLA	P		

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. D'Emidio Paola.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica, svolta da remoto.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta ed invita i presenti ad esaminare il punto n° 3 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Flamini, su invito del Sindaco, illustra il punto dell'ordine del giorno, anticipando che il PEF 2020, relativo alla TARI 2020, redatto secondo i criteri previsti dalle delibere Arera n°443/2019 e ss.mm.ii., è stato validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA-ATO 5 AP e prevede un costo complessivo di 315.641,00 €. Fa notare che il differenziale tra i costi relativi al 2019, pari a 297.214,00 €, e quelli risultanti dal PEF 2020 ammonta a + 18.427,00 €. , ossia ad un incremento di circa il 6 %. Precisa, al riguardo, che detto differenziale sarà ripartito in tre anni a partire dal 2021.

Interviene il Sindaco, il quale riferisce che per quanto possano essere contenuti, i costi per la raccolta dei rifiuti restano comunque onerosi per i cittadini maltignanesi, specie quelli per la raccolta degli ingombranti e del verde. Il Sindaco inoltre torna a sottolineare come tali costi dipendano non solo dal fatto che i rifiuti devono essere trasportati fuori comprensorio ma anche dal fatto che spesso il comune è costretto a smaltire anche i rifiuti abbandonati.

Prende la parola il consigliere Spurio, il quale avanza l'ipotesi di poter organizzare un servizio di raccolta del verde "porta a porta" ma al momento non sarebbe fattibile, né si conoscono i costi. Lo stesso, inoltre, nell'occasione, ricorda che il verde può essere smaltito nella giornata del giovedì e che è necessario prenotarsi contattando telefonicamente il comune.

Il Sindaco conclude rimarcando che nonostante tutto il servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Maltignano è in ogni caso di alto livello rispetto a tante altre realtà limitrofe.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- “Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

-la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

-in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Maltignano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Tenuto conto che il Comune di Maltignano si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 9 de 09.05.2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), in data 22.12.2020, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2020 (PEF 2020);

Esaminato il piano finanziario il PEF 2020 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € **315.641,00** suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € **18.427,00**, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€ 315.641,00
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	- € 297.214,00 =
Differenziale Anno 2020-2019	€ 18.427,00

Ritenuto di provvedere al congruaggio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente, e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Proceduto a votazione per appello nominale in modalità telematica, con il seguente risultato: Consiglieri presenti: n. 11; astenuti n. 0; Consiglieri votanti n. 11; voti favorevoli n. 11; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito unanime della votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che la narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della favorevole validazione dell'ATA-ATO 5 di AP e conseguentemente di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii.; PEF 2020 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le

dichiarazioni di veridicità dei gestori, predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

- 4) di provvedere al congruaggio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in narrativa, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, differenziale ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;
- 5) di dichiarare, a seguito di separata votazione unanime resa per appello nominale in modalità telematica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'Emidio Paola

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 04-02-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 101 Reg. Pubblicazioni].

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. D'Emidio Paola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-12-2020 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. D'Emidio Paola

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 04-02-2021 al 19-02-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, li 20-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 04-02-2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. D'Emidio Paola
--	---

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 30-12-2020 COMUNE DI MALTIGNANO